

LECCE

N°⁻¹⁸ SENT
N°¹⁶ R.G.
N° 5741-18 CRON.
N° REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Francesco LECCE, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2262/2016 R.G. promossa

DA

(c.f.:), come in atti rappresentata e difesa
dall'avv. Daniela Costa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via
T. Campanella n° 55;

ATTRICE

CONTRO

Equitalia Sud S.p.A., in p. del I. rapp.te p.t., corrente in Catanzaro;

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione a fermo amministrativo.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dando qui per riportato lo svolgimento del processo secondo la nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. ex art. 45, comma 17 L. n° 69/2009 (non vi è obbligo per il Giudice di descrivere lo svolgimento del processo), per estratto l'attrice opponente ha adito questo Ufficio affinché venisse annullato il fermo amministrativo n° 030 80 2016 000014 32000 per un presunto debito tributario di un importo di € 1.207,83 e disposto sull'autoveicolo Saab 9-3 1.9 TTID SP. HAT tg. DN 516 LN. L'attrice ha fondato la domanda con motivi articolati e capitolati in libello ed ai quali si rimanda. Ha concluso per l'accoglimento della domanda e

per l'effetto per l'annullamento del disposto f.a. e tutti gli atti allo stesso collegati. Vinte le spese di procedura con attribuzione ex art. 93 c.p.c. L'Equitalia Sud S.p.A., ritualmente citata, ha inteso non costituirsi in giudizio. La causa ha esatto una semplice istruzione *per tabulas* ed è approdata per la decisione all'udienza del 22.02.2018. Argomento di convincimento a sostegno delle ragioni dell'attrice emerge dall'assenza al giudizio dell'Equitalia Sud S.p.A. che, ritualmente citata, non ha inteso essere partecipe al contraddittorio, non fornendo così la prova delle pretese portate nella procedura coattiva (art. 2697, 2° comma cod. civ.). La domanda merita accoglimento e, per l'effetto, viene disposto l'annullamento del f.a. ed atti allo stesso collegato. Riconosciute all'attrice, le dovute statuizioni processuali debitamente ragguagliate al valore della controversia ed all'attività defensionale in concreto svolta ex D.M. n° 55/2014 (v. in G.U.R.I. n. 77 del 02.04.2014).

IL DISPOSITIVO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe, così decide: 1) Accoglie la domanda promossa da _____ nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Catanzaro; 2) Per l'effetto, dichiara inefficace e annulla il fermo amministrativo n° 030 80 2016 000014 32000 emesso da Equitalia Sud S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., sedente in Catanzaro; 3) Pone a carico di Equitalia Sud S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., sedente in Catanzaro il pagamento in favore dell'attrice delle spettanze processuali (ex d.m. *ut supra*) che liquida complessivamente in € 293,00 di cui € 43,00 per esborsi, € 250,00 per compensi professionali, maggiorati questi del 15% per spese forfettarie (art. 2 richiamato d.m.), oltre le dovute occorrente *ope legis*. Catanzaro, 12.06.2018.

Depositata in Cancelleria
oggi 12.06.2018
IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico Costanzariti

Il G. di P.
Avv. Francesco LECCE